

Trasferta o trasfertista? Un caso creato dalla giurisprudenza

di [Sandra Paserio](#)

Publicato il 9 Novembre 2016

in mancanza di una normativa specifica negli ultimi anni si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che sostiene che rientrano nel novero dei lavoratori trasfertisti coloro che espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quella della sede o di altro stabilimento aziendale

In mancanza di una normativa specifica, negli ultimi anni si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che sostiene che rientrano nel novero dei **lavoratori trasfertisti** coloro che espletano la propria **prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili** e diversi da quella della sede o di altro stabilimento aziendale.



Ricordiamo **alcune sentenze della Corte di Cassazione** che ci riportano a questa definizione mettendo in discussione l'utilizzo dell'indennità di trasferta esente: n. 15360/2002; n. 16852/2003; n.396 del 13/01/2012; n. 4837 del 26/02/2013; n. 20388/2013; n. 22796 del 07/10/13; n. 27643/2013; n. 5289 del 06/03/2014; n. 3066 del 17/02/2016.

Cosa comporta la mancanza di una normativa specifica e una giurisprudenza che sta prendendo le distanze da quella che era in precedenza la linea tracciata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS (vedi messaggio n. 27272/2008)?

Comporta delle **conseguenze non di poco conto, considerando che nel calderone rientrano soprattutto i settori dell'edilizia, dell'installazione d'impianti e dell'autotrasporto, che hanno individuato nel contratto di assunzione come sede di lavoro:**

- il capannone dove sono riposti i soli attrezzi dell'azienda;
- o la residenza del titolare o del legale rappresentanze dell'impresa.

Luoghi di lavoro che, solo sulla carta, risultano delle unità operative ma che, nella sostanza, non corrispondono a delle sedi ove viene effettivamente espletata l'attività da parte dei lavoratori subordinati.

Pensiamo, a titolo esemplificativo, **ai muratori, agli installatori di impianti o agli autisti** che ogni giorno prestano la propria attività in un luogo di lavoro differente.

Oggi:

- aver **identificato una sede di lavoro** nel contratto di assunzione (dove però il lavoratore non presta la propria attività);
- aver erogato delle **indennità di trasferta con una corresponsione variabile ed occasionale**;
- aver **manifestato la volontà dell'applicazione della trasferta**

non tutela le aziende da un'eventuale contestazione da parte degli organi ispettivi che, probabilmente, in sede di controllo, verificheranno nella sostanza le modalità di esercizio dell'effettiva prestazione lavorativa.

Qual è l'impatto economico sui costi dell'azienda nell'erogare un'indennità come trasfertista, rispetto quella della trasferta esente?

- in caso di **trasferta** (art.51 c.5 DPR n. 917/86):
 - **se non è previsto alcun rimborso a piè di lista**, l'importo forfettario esente (ai fini fiscali e contributivi) è di € 46,48/gg.(elevato a € 77,47/gg per l'estero);
 - **se è previsto il rimborso a piè di lista di vitto o alloggio**, l'importo forfettario esente si abbassa a € 30,99/gg.(elevato a € 51,65/gg per l'estero);
 - **se è previsto il rimborso a piè di lista di vitto e alloggio**, l'importo forfettario esente diventa di € 15,49/gg.(elevato a € 25,82/gg per l'estero);

- **se è previsto anche il rimborso di spese non documentabili, oltre a vitto e alloggio**, il limite esente è di € 15,49/gg.(elevato a € 25,82/gg per l'estero);
- in caso di **indennità come trasfertista** (art. 51 c. 6 DPR n.917/86):
- l'**assoggettamento ai fini fiscali e contributivi risulta del 50%**;
- l'importo, salvo diversa previsione del CCNL, **incide sul calcolo del TFR e degli oneri differiti**.

Non bisogna poi sottovalutare l'**aspetto sanzionatorio**.

Il Ministero del lavoro, con nota del 14/06/2016 n. prot. 11885 (recepita dall'INPS con messaggio n. 2682/2016) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della **sanzione amministrativa per infedele registrazione sul LUL nel caso in cui venga disconosciuta da parte degli organi ispettivi la prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta**.

Oltre al pagamento delle differenze retributive, contributive e fiscali, la sanzione amministrativa in caso di infedele registrazione (a cui potrebbero aggiungersi altre ulteriori sanzioni), va da € 150 a € 1.500 (elevata: a € 500/€ 3.000 se si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; a € 1.000/€ 6.000 se si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi).

Rivediamo quindi le posizioni delle nostre aziende e definiamo, insieme ai nostri clienti, le eventuali azioni correttive da mettere in atto.

8 novembre 2016

Sandra Paserio e Giulia Vignati